DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 dicembre 2018, n. 735 Autorizzazione all'impresa: MONFARM S.R.L. (FG) all'attività sementiera previsto nel D.L.vo 19/08/2005 n. 214 – D.M. 12/11/2009 e relative autorizzazioni. (codice alfanumerico 16FG0793)

Il Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari e (PAN), sulla base dell'istruttoria espletata da questo Servizio, riferisce quanto segue:

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio ai fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall'introduzione e diffusione di organismi nocivi.

Il Decreto legislativo 02 agosto 2007 n. 150 ha modificato la Legge 25 novembre 1971, n.1096 e all'articolo 12 prevede che l'Autorizzazione all'attività per la produzione e commercio di sementi ("licenza sementiera"), rilasciata dalla CC.I.AA., su parere della Commissione regionale sementi, è sostituita dall'Autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.lgs n. 214/2005.

Il comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2007 sancisce che i requisiti di professionalità ed i criteri per il rilascio dell'Autorizzazione all'attività sementiera sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 214/05, conformemente ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e in ultimo il D.M. del 12/11/2009 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23/03/2010 "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali"

Vista la domanda presentata in data 10/09/2018, dall'impresa **MONFARM S.R.L.,** intesa ad ottenere l'autorizzazione all'attività di:

 Produzione, condizionamento e commercializzazione di sementi previsti nel D. L.vo 19/08/2005 n. 214, art.19 comma.2-a;

VISTO che con versamento n. 22281123, del 06/09/2018 - sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, con cui la ditta richiedente ha pagato la tassa fitosanitaria prevista dall'allegato XX del D.L.vo 19/08/2005 n. 214.

VISTO che il Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Foggia, ha trasmesso il parere favorevole a seguito di istruttoria e accertamento tecnico per l'ottenimento della autorizzazione richiesta dall'impresa acquisita agli atti dell'Ufficio in data 12/09/2018 n. 9571;

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività.

CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente;

PROPONE di:

autorizzare l'impresa: MONFARM S.R.L. all'attività di produzione, condizionamento e commercializzazione di sementi previsti nel D.L.vo 19/08/2005 n. 214, art. 19 comma 2-a, attribuendo il

seguente **codice** alfanumerico n. 16FG0793, con attività nel sementificio sito nel Comune di Lucera (FG), Contrada Montaratro S.P. 109 Km. 28,00 foglio 112 part.lla n. 313 Sub 5-6-7, Part.lla 320 Sub 2-3, part.lla 338 Sub 2-3-4, par.lle 667-666-319,;

- prescrivere gli adempimenti a cui l'impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009
 "determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature
 occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, condizionamento e commercializzazione di
 vegetali e prodotti vegetali Sementi";
- disporre che detta autorizzazione è finalizzata all'attuazione di misure di protezione contro
 l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali,
 pertanto, l'impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti
 in merito alla propria attività;
- disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi
 alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
 dalla normativa vigente

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e del D.lgs 118/11 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Istruttore (p.a. Mario M. Sasso)

Il Dirigente del SERVIZIO (dott. Benvenuto Cerchiara)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;

VISTA la DGR del 02 maggio 2018 n. 713;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto.
- ➢ di autorizzare l'impresa: MONFARM S.R.L. all'attività di produzione, condizionamento e commercializzazione di sementi previsti nel D.L.vo 19/08/2005 n. 214, art. 19 comma 2-a, attribuendo il seguente codice alfanumerico n. 16FG0793, con attività nel sementificio sito nel Comune di Lucera (FG), Contrada Montaratro S.P. 109 Km. 28,00 foglio 112 part.lla n. 313 Sub 5-6-7, Part.lla 320 Sub 2-3, part.lla 338 Sub 2-3-4, par.lle 667-666-319,;
- prescrivere gli adempimenti a cui l'impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 "determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, condizionamento e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali, Sementi;
- ➢ disporre che detta autorizzazione è finalizzata all'attuazione di misure di protezione contro l'introduzione
 e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa
 autorizzata deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
 attività;
- disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente;
- disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria, autorizza le seguente specie e quantità di sementi:

- Frumento duro	Q.li	37.000
- Frumento tenero	Q.li	1.000
- Orzo	Q.li	22.000
- Favino	Q.li	12.000
- Cece	Q.li	8.000
Per una produzione complessiva annua di	Q.li	80.000

disporre che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 6 (sei) facciate, timbrate e vidimate compresa la **scheda anagrafica e le prescrizioni fitosanitarie per i produttori di Sementi**; è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Servizio proponente.

Copia del provvedimento verrà inviata all'impresa interessata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Osservatorio Fitosanitario Servizio Controlli Fitosanitari e (PAN)

H-PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER I PRODUTTORI DI SEMENTI

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
- 2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri ecc.);
- comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
- restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
- 5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
- 6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
- registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
- 8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
 - d) il registro di carico e scarico delle sementi soggette alla normativa fitosanitaria;
- dichiarare annualmente al Servizio fitosanitario regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
- 10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
- 11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante "ZP" (zona protetta) quando previsto;
- 12. disporte di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
- 13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
- 14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
- 15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
- 16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
- non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
- 18. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 19. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.